

lanti loro persecutori, fatti segno in tal guisa ad inique vendette.

Per ora non aggiungo di più. Intendo prender atto, se la Camera non creda di farlo in modo più formale, dell'assicurazione che a nome del Governo l'onorevole ministro guardasigilli ha data, che questi procedimenti avranno quella soluzione che la legge prescrive.

Dal momento che la Corte di cassazione di Napoli ha dichiarata la sua competenza, ed il tribunale supremo di guerra ha creduto mantenere la sua, il conflitto esisteva; e qualunque pronunciazione ulteriore dell'uno o dell'altro di questi due sommi tribunali, evidentemente è prematura, illegale, incostituzionale, poco rispettosa dell'autorità della legge del 1862 e di quella del Parlamento. Spetterà alla Corte di cassazione che il Re designerà con suo decreto, conoscere maturamente della questione di competenza in tutte queste cause, e deciderla, opponendo un provvido ostacolo all'invasione del potere militare ed eccezionale nel santuario delle leggi, nelle garentie che il diritto comune assicura a liberi cittadini, nella sfera di azione imparziale, serena e scevra di passioni, che la volontà sovrana del Parlamento ha inteso di restituire ai giuristi ed alla magistratura ordinaria.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Signori, quando ho accettato l'interpellanza dell'onorevole Boggio, io credeva che sarebbe stata circoscritta semplicemente al ministro di grazia e giustizia, e sarebbesi limitata alla richiesta d'un chiarimento di fatto, il quale a me pare di aver dato nel modo il più soddisfacente. Sono quindi dolente che l'onorevole mio amico Mancini abbia voluto dar maggiore estensione a questa discussione e trarre in mezzo il ministro della guerra il quale non è nemmeno presente. S'egli fosse presente, potrebbe rispondere, indicare i fatti, e chiarire quel che ha praticato pel compimento del suo dovere; però rivolgere delle parole in certo modo severe ad un uomo che non è presente, mi pare che sia per lo meno illo-devole cosa.

In quanto a me debbo dire che il ministro della guerra ha fatto ciò che doveva, e poteva fare; anzi ha proceduto con indulgenza piuttosto che con severità. Una volta caduta la legge la quale deferiva ai tribunali militari la cognizione delle cause di brigantaggio e dei loro complici, è fuori dubbio che tutte le cause pendenti ritornano ai tribunali ordinari. Ma vi sono delle cause che furono giudicate legalmente dai tribunali militari durante il tempo in cui la legge imperava, e contro quelle sentenze si trovano pendenti dei ricorsi al supremo tribunale di guerra; unico tribunale che, secondo il Codice penale militare, sia gerarchicamente superiore per giudicare della legalità dei pronunziati dei tribunali militari.

Il giudizio di questi ricorsi, che è un rimedio straordinario per la legalità di quella specie di giudicati, appartiene al supremo tribunale di guerra od alla Corte

di cassazione? Io ho detto che è questa una questione: nè voglio aggiungere parole sul merito di essa perchè come ognuno sa un ministro non deve intervenire affatto in una questione giuridica. Ma che sia questione, l'onorevole mio amico ed eminente giureconsulto Mancini lo riconosce ben egli, poichè vi sono su di essa diversità di opinioni. Ed anche di presente abbiamo due pronunziati in senso diverso di due autorità egualmente superiori, del tribunale supremo di guerra, che è composto anche di consiglieri di Cassazione oltre i giudici militari, e di una Corte di cassazione composta di egregi giurisperiti e degna d'ogni considerazione, qual è quella di Napoli. Sonovi dunque state due sentenze, un conflitto di giurisdizione, e perciò non si può dire che sia un fatto di tanta evidenza da non dar luogo a controversia. La controversia esiste, e, ripeto, due tribunali supremi, egualmente riconosciuti dalla legge l'hanno giudicata in contraria maniera.

Ora, io domando, che cosa poteva fare il ministro della guerra? Poteva tutto al più interrogare il supremo tribunale su ciò che intendeva fare, sullo stato in cui si trovavano le cause innanzi ad esso. Ma qui doveva soffermarsi. E per fermo poteva egli mai dire a questo tribunale, dovete dichiararvi competente; ovvero non ritenervi competente? Dovete inviare o non inviare alla Corte di cassazione? — Mi permetta la Camera, di dire che questo sarebbe stato un fatto gravissimo e pieno di pericoli; un fatto che io desidero che il potere esecutivo non facesse mai, perchè se lo facesse oggi per i tribunali militari, lo potrebbe fare domani per i tribunali civili, e l'intromissione del potere esecutivo negli affari di giustizia è la più biasimevole delle intromissioni, è una inqualificabile usurpazione di autorità. (*Benissimo!*)

In quanto poi alle altre questioni che ha mosse l'onorevole mio amico deputato Mancini, io in verità credo che neppure debbano essere agitate nell'Aula del Parlamento. Se vogliamo conservare le nostre libertà, e le nostre istituzioni, serbiamo a tutti i loro poteri (*Bene!*); il Parlamento faccia le leggi, ma non entri negli affari giudiziari; lasciamo ai tribunali il giudicare. Ora, venire innanzi al Parlamento a discutere, non solo della legalità dei pronunziati, e se doveva o non doveva dichiararsi competente l'uno o l'altro tribunale, ma a discutere anche del merito delle cause, e fin delle prove che pesavano su coloro che furono condannati, mi si permetta che io il dica è la più pericolosa delle confusioni, lo più spiacevole degli esempi.

Nelle condizioni presenti noi abbiamo due tribunali, l'uno eccezionale che ha detto *io sono competente a giudicare de'ricorsi pendenti avverso sentenze proferte da tribunali sottoposti alla mia giurisdizione*; l'altro, tribunale ordinario, il quale ha detto con grande indipendenza, *no, spetta a me il giudicarne, poichè è finito il tempo della eccezione*. In questa circostanza il potere esecutivo ha fatto quello che doveva